

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto il 22/10/2021 DELIBERA N.3

Si rimanda alla lettura integrata del Protocollo COVID - 19

PREMESSA

Il presente Regolamento d'Istituto, redatto secondo quanto previsto dal DPCM 7 giugno 1995, dal DPR n.249 del 24/06/98 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce le norme fondamentali della comunità scolastica dell'I. C. "G. Verga" di Fiumefreddo Di Sicilia.

Pur nel rispetto dell'autonomia dell'azione educativa, esso intende regolamentare e coordinare le diverse attività scolastiche per renderle il più possibile funzionali alle esigenze di un'istituzione aperta, dinamica e democratica.

NORME GENERALI

Art 1. L'orario di inizio delle lezioni è previsto alle ore 8 in ciascun plesso, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, gli alunni si posizioneranno nelle postazioni stabilite per ogni classe e, al suono della campana, si recheranno ordinatamente nelle loro aule accompagnati dai docenti.

Art 2. In caso di cattivo tempo potrà essere anticipato l'ingresso degli alunni che ordinatamente e nel rispetto delle regole di distanziamento si recheranno nelle rispettive aule accompagnati dai docenti della prima ora.

Art 3. L'uscita dalle classi avviene al suono della campana secondo l'orario stabilito nei singoli plessi; non è consentito agli alunni attendere il suono della campana davanti alla porta della classe. Dopo il suono della campana gli alunni escono ordinatamente accompagnati dai docenti fino alle pertinenze della scuola (cancelli esterni). I genitori che intendono far rientrare a casa il proprio figlio autonomamente dovranno farne esplicita richiesta al Dirigente, che dovrà autorizzarla, su apposito modulo fornito dalla scuola.

Art 4. Gli alunni in possesso di cellulare dovranno spegnerlo prima dell'ingresso nei locali della scuola e depositarlo nel contenitore presente in ogni classe. Il cellulare potrà essere utilizzato all'interno dei locali scolastici solo su richiesta del docente e per motivi didattici. In caso di uso improprio del cellulare, questo verrà sequestrato, dopo essere stato spento dallo stesso alunno, e consegnato al Dirigente scolastico che lo riconsegnerà personalmente ad uno dei genitori. Nel caso vi sia la necessità comprovata di contattare la famiglia, questa verrà tempestivamente avvertita direttamente dagli uffici di segreteria.

Art 5. È severamente vietato, in tutti i locali scolastici interni ed esterni, fotografare, registrare o filmare e diffondere qualsiasi tipo di immagine in rete, di propria iniziativa.

Solo per motivi didattici, e con la supervisione del docente, verrà autorizzato l'uso del cellulare per fotografare, filmare e registrare. Eventuali trasgressioni saranno segnalate alle autorità competenti.

Art 6. A chiunque è fatto divieto di fumare nei locali interni ed esterni della scuola.

Art 7. L'uso della strumentazione in dotazione della Scuola (telefono, fotocopiatrice, computer ecc.) è riservato al personale della Scuola esclusivamente per ragioni di servizio o di particolare urgenza.

Art 8. A chiunque è fatto divieto di richiedere fotocopie durante la ricreazione. Le fotocopie possono essere richieste dalle 9.30 alle 12.30 e di norma verranno effettuate dai collaboratori scolastici. La consegna delle fotocopie di istituto (test d'ingresso, verifiche bimestrali e quadrimestrali, compiti di realtà) avverrà non prima di tre giorni dall'avvenuta richiesta. **Solo in casi di particolare eccezionalità potranno essere richieste con urgenza.**

Art 9. L'uso della palestra e dei Laboratori è disciplinato dai rispettivi regolamenti di cui gli alunni sono informati all'inizio dell'anno dai responsabili dei laboratori stessi. Per l'utilizzo dei Laboratori è necessaria la prenotazione nell'apposito registro posto all'ingresso del Laboratorio.

Art 10. Non è consentito, senza giustificato motivo, l'ingresso a scuola di persone estranee, che comunque, devono identificarsi con i collaboratori scolastici che vigilano all'ingresso. Eventuali ingressi non autorizzati verranno tempestivamente segnalati alle forze dell'ordine.

Art 11. L'alunno che, avendo già aderito ad una visita guidata, non partecipa alla stessa, ha diritto al rimborso della quota già versata delle visite previste ma non al rimborso della quota del pullman.

Art 12. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria sono tenuti a frequentare almeno tre quarti dell'orario scolastico, come stabilito dall'art. 11, comma 1, legge n. 53 del 28 marzo 2003.

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Art 13. Non sono ammesse giustificazioni o altre forme di comunicazioni scuola-famiglia in fogli di carta. Per la scuola secondaria le assenze devono essere giustificate dai genitori sul libretto unitamente alla presentazione dell'autocertificazione; per la scuola primaria le assenze devono essere giustificate sul diario (per quest'ultima, solo per l'anno scolastico in corso, è valida solo l'autocertificazione). La giustificazione deve essere presentata al rientro in classe alla prima ora. **In mancanza della giustificazione, l'alunno non potrà entrare in classe fino alla consegna della stessa da parte del genitore.** In caso di assenze ripetute o sospette, la scuola informerà la famiglia.

Art 14. Nel caso di assenze prolungate per motivi familiari, i genitori sono tenuti a comunicare per iscritto alla scuola i termini dell'assenza e si impegnano al recupero delle

attività didattiche non svolte.

Art 15. Solo in casi eccezionali sono consentite entrate fuori orario di non oltre cinque minuti. L'alunno che giunge in ritardo, entrerà in aula anche in caso di ritardo non giustificato, che dovrà essere annotato sul registro elettronico. Al terzo ritardo consecutivo, la scuola invierà SMS alla famiglia. Dopo 5 ritardi consecutivi i genitori dovranno giustificare con il D.S. o un suo collaboratore.

Art 16. L'ingresso e l'uscita fuori orario sarà autorizzata solo in presenza di un genitore o di un suo delegato. In assenza del genitore, può prelevare l'alunno solo un maggiorenne delegato preventivamente con atto formale depositato in segreteria. **Le uscite anticipate devono essere limitate ai casi di effettiva necessità e si configurano come eccezionalità.**

Art 17. I ritardi e le uscite anticipate verranno contabilizzati in ore e frazioni di ore di lezioni, ai fini del raggiungimento del 75% indispensabile per validare l'anno scolastico.

Art 18. In caso di uscite anticipate previste dalla scuola, gli alunni privi dell'autorizzazione fornita dalla scuola e regolarmente firmata da un genitore, resteranno a scuola.

Art 19. All'inizio dell'anno scolastico si invitano i genitori della scuola secondaria o chi ne fa le veci a provvedersi del libretto delle giustificazioni, che viene firmato in presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Art 20. Il compito di giustificare le assenze è normalmente demandato al docente della prima ora. Per la scuola secondaria, la giustificazione, per essere valida, deve riportare la firma del genitore depositata nell'apposito libretto personale delle giustificazioni. Il docente della prima ora deve annotare sul registro elettronico gli alunni assenti o assenze non precedentemente giustificate.

Art 21. La mancata giustificazione prevede la convocazione del genitore da parte del coordinatore di classe dopo due giorni.

Art 22. I genitori potranno monitorare le assenze e i ritardi del figlio sul registro elettronico, collegandosi al sito dell'Istituto e richiedendo la password presso gli uffici di segreteria.

Art 23. Se l'assenza ha una durata di **dieci giorni**, gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado saranno riammessi in classe previo certificato medico che ne dichiara l'ammissione. Per la scuola dell'Infanzia, invece, il certificato medico sarà necessario se l'assenza ha una durata di **tre giorni**.

Art 24. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori.

Art 25. Dopo 5 assenze consecutive, la scuola invierà SMS alla famiglia.

NORME RIGUARDANTI GLI ALUNNI

Diritti

Art 26. L'alunno ha diritto ad essere seguito nello sviluppo della sua personalità affinché vengano valorizzate le sue potenzialità.

Art 27. L'alunno deve essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola.

Art 28. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente.

Art 29. Ogni alunno che ha commesso grave infrazione ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di classe prima di essere sottoposto a sanzione disciplinare.

Art 30. L'organo di garanzia assicura la corretta ed imparziale applicazione del regolamento.

Doveri

Art 31. La frequenza delle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. La partecipazione ad altre attività didattiche (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate) programmate dal Consiglio di classe/interclasse è da intendersi parte integrante del curriculum.

Art 32. Le lezioni si svolgono di norma nelle aule assegnate. Ove, però, se ne verifichi la possibilità o il percorso formativo lo richieda, la classe, o parte di essa, potrà essere condotta fuori dell'aula per attività diversificate, sempre nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti COVID – 19.

Art 33. Gli alunni hanno l'obbligo di indossare la mascherina di tipo chirurgico.

Art 34. La ricreazione si svolge in classe o negli spazi all'aperto dei vari plessi, prevedendo una turnazione delle classi. Il personale docente, coadiuvato dai collaboratori scolastici, vigilerà sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone ed alle cose.

Per evidenti motivi di sicurezza, non è consentito agli alunni correre, gridare, abbandonarsi a giochi movimentati. Gli allievi non possono restare da soli nelle aule durante la ricreazione.

Art 35. L'uso dei distributori automatici, al fine di evitare assembramenti, sarà gestito dal personale scolastico, che provvederà a fornire gli alunni che, occasionalmente, hanno necessità di rifornirsi di merenda o acqua. In qualunque caso, l'alunno potrà accedere ai distributori solo se autorizzato dai docenti.

Art 36. Durante il cambio dell'ora, gli alunni dovranno attendere in classe seduti al proprio posto l'arrivo del docente e per nessun motivo potranno allontanarsi dall'aula.

Art 37. Gli studenti devono avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni il massimo rispetto e la massima considerazione.

Art 38. Gli studenti devono essere sempre forniti del diario scolastico, dei libri di testo e del materiale necessario per il normale svolgimento delle lezioni e di essi sono responsabili. È vietato portare a scuola materiali estranei alla didattica; qualora i docenti ne riscontrassero la presenza, dovranno sequestrarli e consegnarli in presidenza per essere riconsegnati ai genitori. Non possono essere lasciati a scuola oggetti di vario genere e materiale didattico.

Art 39. Gli studenti avranno cura di utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici per evitare di danneggiarli e dovranno comportarsi in maniera da non arrecare danno agli arredi e a tutto ciò che è patrimonio della Scuola. Sono tenuti a rifondere eventuali danni arrecati al patrimonio dell'Istituto, singolarmente o in gruppo, qualora sia possibile addebitare ad essi i danni constatati. Nel caso in cui, invece, non sia possibile individuare i responsabili, i danni saranno risarciti dagli alunni della classe o delle classi sistemate nel piano o presenti nei luoghi in cui si è rilevato il danno.

Art 40. L'attività di educazione fisica svolta in palestra è parte integrante del percorso formativo degli studenti e pertanto va svolta con regolarità ed assiduità; gli alunni e le alunne sono tenuti ad indossare abbigliamento adeguato. Solo in casi eccezionali, lo studente, dietro comunicazione scritta da parte della famiglia da presentare preventivamente al docente, può essere esonerato; in caso di particolari patologie che precludano la pratica sportiva, le stesse devono essere certificate dal medico ed acquisite preventivamente agli atti della scuola.

Art 41. La serietà e l'impegno nella preparazione ed eventuale partecipazione a saggi, rassegne, concorsi e manifestazioni concorreranno alla valutazione finale di ciascun alunno. Qualora impegno e/o preparazione non siano adeguati, i docenti possono, informate le famiglie, esonerare gli alunni dalla partecipazione.

Art 42. Gli studenti devono curare l'igiene personale e vestire in modo decoroso e confacente all'ambiente scolastico e su ciò devono vigilare i genitori e i docenti. Agli alunni della scuola d'infanzia e primaria è fatto obbligo di indossare la tuta scolastica.

Art 43. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni riguardanti le norme di sicurezza, protezione e prevenzione vigenti nella Istituzione scolastica.

Art 44. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo corretto e responsabile anche durante le attività didattiche che hanno luogo al di fuori dell'aula scolastica.

Art 45. Gli alunni sottoporranno all'attenzione della famiglia, che ha l'obbligo di apporvi la firma per presa visione, ogni comunicazione alla stessa inviata dalla scuola. Il docente della prima ora il giorno successivo all'avviso annoterà sul registro di classe l'avvenuta notifica della predetta comunicazione. La mancata firma del genitore equivale a mancata notifica.

Art 46. È severamente vietato:

- Assumere comportamenti prevaricatori e violenti, fisici e verbali, nei confronti dei compagni.
- Utilizzare un linguaggio scurrile e poco rispettoso nei confronti di compagni,

insegnanti e personale scolastico.

- Usare il proprio telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, se non autorizzati dal docente per motivi didattici.
- Affacciarsi dalle finestre e gettare carte e oggetti vari nelle aree sottostanti o conversare con persone estranee che si trovano fuori dallo spazio scolastico.
- Uscire dall'aula senza il permesso dell'insegnante.
- Schiamazzare e correre nei corridoi e nel cortile e salire o scendere da un piano all'altro.
- Spostarsi dall'aula per raggiungere i laboratori, la palestra o l'uscita in modo disordinato.
- Scrivere su pareti, banchi o altro tipo di attrezzatura scolastica ma anche sui muri esterni della scuola.
- Portare a scuola oggetti nocivi e/o pericolosi che verranno requisiti e consegnati ai genitori.
- Accedere al distributore delle bevande durante l'orario scolastico.
- Telefonare a casa per farsi portare materiale didattico, merende o altro dimenticati.
- Assumere farmaci di cui la Scuola non è stata informata mediante richiesta scritta del genitore.
- Trasgredire alle norme previste dal presente regolamento.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art 47. All'alunno che manca ai doveri scolastici (negligenza, assenze, ecc.) ed assume comportamenti indisciplinati e scorretti, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le punizioni disciplinari previste dallo Statuto degli studenti (D.P.R. 24/06/1998 n. 249) e successive modifiche ed integrazioni.

Art 48. I provvedimenti disciplinari, come recita il comma 2 dell'art.4 dello Statuto, hanno funzione educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art 49. La Scuola ha l'obbligo di offrire allo studente la possibilità di rimediare alle proprie mancanze anche con attività a favore della comunità scolastica.

Art 50. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art 51. Nei casi di gravi azioni commesse dagli alunni, anche al di fuori del contesto scolastico, contro i compagni, i docenti o in generale irrispettosi per la Scuola, il Dirigente si riserva di convocare le famiglie.

Art 52. In relazione alla gravità della mancanza, si applicano le seguenti sanzioni:

- a. Ammonizione orale e/o scritta.
- b. Comunicazione alle famiglie sul diario degli alunni e annotazione sul registro di classe.
- c. Convocazione dei genitori.
- d. Riparazione e/o risarcimento dei danni provocati anche attraverso attività in favore della comunità scolastica (attività di volontariato, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, produzione di elaborati che stimolino la riflessione critica su episodi verificatesi nella scuola).
- e. Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.
- f. Allontanamento dalla comunità scolastica, in caso di reato, per una durata superiore a 15 gg. e commisurato al reato commesso e/o sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.
- g. Allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.

Art 53. Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari sono:

- Il singolo docente - punti *a*, *b* e *c* del precedente articolo.
- Il Dirigente Scolastico - punti *a*, *b* e *c* del precedente articolo.
- Il Consiglio di Classe completo di tutte le componenti - punti *c*, *d* ed *e* del precedente articolo.
- Consiglio d'Istituto - punti *f* e *g* del precedente articolo.
- Nei casi di reiterata mancanza, il Consiglio di Classe/Interclasse, convocato in seduta straordinaria, può deliberare ulteriori opportuni provvedimenti.

Di ogni provvedimento disciplinare sarà data tempestiva comunicazione alla famiglia.

IMPUGNAZIONI

Art 54. I genitori possono presentare ricorso scritto all'organo di garanzia entro quindici giorni dall'erogazione della sanzione disciplinare.

Art 55. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni; qualora non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

Art 56. Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono valide se sono presenti tutti i membri.

NORME RIGUARDANTI GLI INSEGNANTI

Art 57. Gli insegnanti dovranno trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni ed accompagnarli in classe.

Art 58. Gli insegnanti hanno l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche.

Art 59. Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere, evitando di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un insegnante. La sorveglianza degli alunni deve essere garantita in ogni caso nella maniera più ampia: in caso di necessità, ci si potrà rivolgere ai collaboratori scolastici presenti al piano/plesso.

Art 60. È compito dei docenti vigilare affinché non avvengano incidenti, segnalando, se è il caso, particolari comportamenti e/o situazioni di rischio.

Art 61. I docenti della scuola che osservano in alunni di altre classi comportamenti scorretti o che violano le norme del presente regolamento, devono richiamarli e segnalarli come se fossero propri alunni.

Art 62. Durante le ore di supplenza i docenti devono svolgere attività didattiche, anche sotto forma di dialogo educativo.

Art 63. I docenti vigileranno sugli alunni anche durante le attività extrascolastiche programmate e risponderanno personalmente del contegno disciplinare dei loro alunni e degli alunni a loro affidati.

Art 64. La partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione programmate dal Consiglio di classe/interclasse è obbligo di servizio; pertanto, qualora non dovessero esserci disponibilità volontarie, i docenti accompagnatori saranno individuati dal Dirigente scolastico nella ragione di 1 accompagnatore ogni 12/15 alunni, fino ad un massimo di 3 per classe. In presenza di alunni diversamente abili dovrà essere prevista la presenza di almeno 1 docente di sostegno e la partecipazione dell'alunno dovrà essere concordata con la famiglia.

Art 65. È compito dei docenti tenere in ordine il registro di classe, il registro elettronico e i registri dei verbali loro affidati.

Art 66. Prima di lasciare l'aula ciascun docente accerta che i locali siano lasciati in ordine.

Art 67. Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano la classe in fila e in silenzio all'uscita fino alle pertinenze della scuola (cancelli esterni).

Art 68. I docenti procederanno alla valutazione delle prove oggettive in tempi brevi, dandone comunicazione immediata agli alunni perché ne abbiano il necessario feed-back. Nell'assegnare i compiti per casa, terranno conto di quelli assegnati agli alunni dai colleghi allo scopo di evitare il sovraccarico di lavoro mentale e l'eccessivo numero di libri da portare a Scuola.

Art 69. In caso di assenza, l'insegnante dovrà comunicarlo oltre che in sede centrale,

tramite registro Argo, anche al plesso di appartenenza.

Art 70. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE ATA

Art 71. Il personale ATA collabora con i docenti per il buon funzionamento dell'attività didattica.

Art 72. Tutto il personale si rivolgerà a quanti entrano nell'Istituto con il massimo garbo e nel rispetto delle norme.

Art 73. È compito dei collaboratori scolastici indirizzare i genitori per i colloqui consentiti con i professori; ugualmente i collaboratori scolastici dovranno allontanare quanti entrano o sostano nell'area riservata alla Scuola senza un plausibile motivo. È vietato l'accesso nelle classi e ai piani.

Art 74. I collaboratori scolastici affiancheranno i docenti nell'azione di vigilanza e collaboreranno con loro per garantire il buon funzionamento della scuola.

Art 75. I collaboratori scolastici dovranno essere presenti all'ingresso degli alunni, regolandone l'accesso alle porte d'ingresso ed alle scale per i piani superiori. Lo stesso faranno all'uscita degli alunni che, comunque, saranno anche accompagnati dagli insegnanti dell'ultima ora.

Art 76. In caso di momentanea ed imprescindibile assenza o ritardo di un insegnante, i collaboratori scolastici sorveglieranno la classe finché non sia possibile provvedere alla sostituzione del docente. Durante l'intervallo per la ricreazione, nella scuola secondaria, metteranno in sicurezza le aule e sorveglieranno l'androne, il cortile, i corridoi.

Art 77. I collaboratori scolastici controlleranno sistematicamente il funzionamento delle relative strutture e riferiranno al DSGA eventuali anomalie e necessità riscontrate.

Art 78. I collaboratori scolastici vigileranno costantemente, nel reparto assegnato, eseguendo le necessarie pulizie con puntualità e accuratezza.

Art 79. Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

NORME RIGUARDANTI I GENITORI

Art 80. I genitori dovranno, nell'interesse dei propri figli, controllare giornalmente il diario e il registro elettronico per eventuali comunicazioni inviate dalla Scuola e firmarle e/o vidimarle; accogliere qualsiasi comunicazione inviata dalla Scuola per mezzo posta e, se convocati, mettersi tempestivamente in comunicazione col Dirigente Scolastico o con il docente indicato nella convocazione.

Art 81. I docenti incontreranno i genitori degli alunni secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti e cioè nell'ora di ricevimento e previo appuntamento.

Art 82. Il Dirigente Scolastico riceve di norma per appuntamento nei locali della scuola secondaria di primo grado.

Art 83. I genitori che al mattino accompagnano i loro figli non possono sostare nei locali scolastici, né nelle pertinenze esterne. Per la scuola dell'infanzia e primaria, in modo particolare, i figli devono essere affidati ai collaboratori scolastici o al personale ausiliario che provvederà ad accompagnarli in classe. I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita, è ammessa una tolleranza di soli cinque minuti.

Art 84. I genitori che vengono a scuola per parlare con un docente, lo attenderanno nell'atrio accanto alla guardiola. Sarà cura del collaboratore scolastico in servizio comunicare al docente la presenza del genitore.

Art 85. Non è consentito ai genitori o ai parenti degli alunni recarsi a scuola per portare agli alunni, durante l'attività scolastica, materiale vario e alimenti.

Art 86. La scuola non risponde di eventuali furti e/o danneggiamenti di oggetti o somme di denaro.

Art 87. Come previsto dalla normativa degli organi collegiali, la scuola è aperta alle famiglie per assemblee di classe su specifica richiesta dei genitori rappresentanti dei Consigli di classe/interclasse concordando giorno e ora con il Dirigente scolastico e con un preavviso di almeno 5 giorni. I verbali di tali assemblee saranno allegati al registro dei Verbali del Consiglio stesso.

Art 88. La famiglia deve comunicare formalmente alla Scuola qualsiasi esigenza in merito alla necessità del proprio figlio di assumere farmaci, da quelli di primo soccorso salvavita a quelli generici. L'alunno non può assumere farmaci di cui la Scuola non è stata informata. Il Dirigente, solo a seguito di richiesta scritta del genitore, autorizzerà alla somministrazione il personale volontario del plesso interessato.

Art 89. I genitori, all'inizio dell'anno scolastico, devono sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie e condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione formativa instaurando una sinergia virtuosa. Il patto pone in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza che coinvolga la scuola, gli studenti e i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

FUNZIONAMENTO DEGLI OO.CC.

Gli Organi Collegiali, il cui funzionamento è disciplinato dal Titolo 1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, sono elemento fondamentale per la gestione democratica della Scuola.

Art 89. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere fatta, salvo casi di eccezionale urgenza, con un anticipo di almeno cinque giorni, con avviso scritto. Tale comunicazione riporta un preciso ordine del giorno e deve essere notificata almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. Nel caso di urgenza la convocazione deve, comunque, essere notificata almeno 24 ore prima, facendone espressa menzione. In questo caso,

quando la maggioranza dei consiglieri lo richiada, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Art 90. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale verrà redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, su un apposito registro a pagine numerate.

Art 91. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio che dispone la convocazione su richiesta del Presidente della G.E. ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Può inoltre essere convocato in seduta straordinaria ed urgente, ove ne sussistono i motivi, anche due giorni prima della data stabilita, su proposta del Dirigente Scolastico o di un terzo dei componenti il Consiglio.

Art 92. In ottemperanza dell'art. 43 del T.U. 297/94 e delle disposizioni attualmente in vigore, gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati all'albo pretorio della scuola. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Per la pubblicità degli atti si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n°241 e alle successive disposizioni normative.

L'affissione all'albo del Verbale del Consiglio è disciplinata dal regolamento interno del Consiglio d'Istituto.

Art 93. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza relativa, salvo le diverse disposizioni di legge. La validità delle riunioni è assicurata dalla metà più uno dei membri del Consiglio.

Art 94. Chiunque, avendone titolo ai sensi delle vigenti leggi, può richiedere copia degli atti per i quali è ammesso l'accesso. Il rilascio di copie informali è subordinato al pagamento degli oneri di riproduzione quantificati in 0,20 € per ogni facciata formato A4. Le copie autenticate di documenti, quale che sia il numero di pagine, sono soggette al pagamento di 2,00 €, oltre le spese di riproduzione. Detti pagamenti vanno effettuati sul conto dell'Istituto, preventivamente al ritiro degli atti richiesti.

REGOLAMENTO USO LABORATORI

Art 95. Tutti i laboratori devono essere utilizzati dalle singole classi secondo un calendario prestabilito o previa prenotazione.

Art 96. La presenza degli alunni nei laboratori non è consentita senza la sorveglianza del docente.

Art 97. I materiali didattici e gli attrezzi presenti nei vari laboratori vanno rispettati e usati con cura.

Art 98. È compito del docente provvedere alla corretta compilazione del "registro presenze".

Art 99. È compito del docente segnalare eventuali anomalie all'interno dei laboratori.

Art 100. Tra la presenza di una classe e l'altra all'interno dello stesso laboratorio è necessario aspettare che si effettui la sanificazione del locale.

INTEGRAZIONE

(Vedi Regolamento funzionamento OO.CC. a distanza)

NORME FINALI

Art 101. Il patto di corresponsabilità viene consegnato alle famiglie tramite pubblicazione sul portale ARGO con richiesta di presa visione, la cui spunta viene considerata firma.

Art 102. L'Organo di Garanzia ha compiti legati all'ambito disciplinare; decide in merito ai ricorsi presentati, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti. L'organo di garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico o un suo delegato con funzione di presidente.
- Due rappresentanti dei docenti nominati all'interno del Consiglio d'istituto.
- Due rappresentanti dei genitori nominati all'interno del Consiglio d'Istituto.

Art 103. Le norme contenute nel presente Regolamento potranno essere modificate o integrate con delibera del Consiglio d'Istituto approvata dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso. L'inserimento all'Ordine del giorno delle proposte di modifica o integrazione del Regolamento devono essere portate a conoscenza dei singoli componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio stesso.

Art 104. Il presente Regolamento è reso noto mediante la pubblicazione nel sito dell'Istituto e affisso all'Albo di ciascun plesso. Chiunque ne abbia interesse può richiederne copia nei termini di legge.